

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

401° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
6 ^a - Finanze e tesoro	»	15
7 ^a - Istruzione	»	26
12 ^a - Igiene e sanità	»	31
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	34

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	37
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	41
Riconversione industriale	»	40

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	42
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	43

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	44
--------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

MACIS

La seduta inizia alle ore 14,45.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 73*, contro il senatore Pietro Pizzo per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio).

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Pizzo, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato. Pongono quesiti i senatori Santini, Casoli, Imposimato, Antoniazzi, Covi, Filetti e il Presidente.

Congedato il senatore Pizzo, intervengono i senatori Busseti, Gallo, Filetti, Garofalo, Mazzola, Santini, Pinto, Casoli, Lombardi, Correnti, Covi, Pollice, Imposimato, Antoniazzi e il Presidente.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Lombardi di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 74*, contro il senatore Luigi Pierri per il reato di cui agli articoli 110, 479, 640 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiali in atti pubblici, truffa).

Il Presidente riassume le precedenti discussioni.

Intervengono i senatori Santini, Mazzola, Gallo, Correnti, Filetti, Guizzi ed il Presidente.

La Giunta rinvia la discussione per acquisire ulteriori elementi di documentazione.

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE BENIGNO ZACCAGNINI

Il Presidente formula commosse espressioni di dolore per la scomparsa del senatore Benigno Zaccagnini ed esprime, a nome della Giunta e suo personale, il profondo cordoglio alla famiglia dello scomparso.

*VERIFICA DEI POTERI**Regione Emilia-Romagna*

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Emilia-Romagna, in seguito alla morte del senatore Benigno Zaccagnini, la Giunta - su conforme relazione del senatore Lombardi, relatore per la Regione Emilia-Romagna - riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore scomparso è il signor Armando Foschi.

La Giunta rinvia infine l'esame dei rimanenti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

168^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Maccanico ed il sottosegretario di Stato per le finanze Merolli.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Ruffino ed altri - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)

Malagodi ed altri - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)

(Esame congiunto) (Parere alla 6^a Commissione)

Il presidente Elia dà la parola al relatore, senatore Santini per una comunicazione integrativa sui disegni di legge in titolo, la cui discussione innanzi alla 6^a Commissione avviene congiuntamente con il disegno di legge n. 1897. Avverte che il ministro Ruffolo non potrà presenziare alla seduta per concomitanti impegni di Governo.

Il senatore Santini informa preliminarmente che, da un incontro avuto con il ministro Ruffolo, è emerso che l'ultima parte del disegno di legge n. 1897 non presenta il rischio di una «monetizzazione» dell'inquinamento, come da alcune parti è stato sostenuto, in quanto le norme proibitive rimangono in vigore. Assicura comunque che nello schema di parere da lui predisposto ha raccolto i rilievi per lo più critici emersi nel corso del dibattito, essendo le preoccupazioni state condivise non soltanto dai settori dell'opposizione.

Proseguendo nel proprio intervento, il senatore Santini dichiara che il disegno di legge di iniziativa dei senatori Ruffino ed altri si propone di pervenire all'ammodernamento del patrimonio immobiliare dello Stato attraverso varie modalità; significativa in proposito è la prevista permuta dei beni statali con i beni degli enti locali: dimostrazione di una sensibilità verso

il sistema autonomistico che nel disegno di legge n. 1897 non è dato rintracciare.

Il disegno di legge presentato dai senatori Malagodi ed altri dispone una ricognizione straordinaria del patrimonio esistente e qualora i beni medesimi non rispondano alle finalità di istituto se ne stabilisce la dismissione. La seconda parte dell'iniziativa regola la trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici nonché degli istituti di credito di diritto pubblico; i relativi ricavi sono devoluti al Tesoro. Complessivamente dunque anche questo disegno di legge sta a dimostrare una speciale attenzione alle procedure di dismissione. In conclusione per il senatore Santini le esigenze poste dal disegno di legge n. 1897 appaiono certamente condivisibili da larghi settori del Parlamento, ma la strumentazione prescelta è discutibile; non spetta comunque alla 1^a Commissione segnalare al riguardo precisi emendamenti.

Il presidente Elia avverte quindi che con l'esposizione integrativa del senatore Santini l'esame dei disegni di legge nn. 1016 e 1340 può proseguire congiuntamente al disegno di legge n. 1897.

Ruffino ed altri: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)

Malagodi ed altri: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897)

(Seguito dell'esame congiunto) (Parere alla 6^a Commissione)

Prosegue l'esame che, in relazione al disegno di legge n. 1897, è stato sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il presidente Elia avverte che è stato già distribuito uno schema di parere predisposto dall'estensore designato senatore Santini.

Il senatore Galeotti, condividendo l'impostazione seguita dal relatore, assicura che il proprio Gruppo è favorevole all'ammodernamento del demanio statale, ma il disegno di legge n. 1897 non tiene adeguatamente conto di esigenze pubbliche non secondarie, che attengono alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-artistica, alla salvaguardia dell'imparzialità della pubblica amministrazione nella alienazione e nella gestione del demanio residuo. Ribadisce pertanto la contrarietà della propria parte politica, richiedendosi un preliminare censimento del patrimonio esistente ed una revisione dei canoni di concessione.

Il senatore Acquarone, soffermandosi in particolare sui primi sei articoli del disegno di legge n. 1897, si dichiara favorevole piuttosto al miglior utilizzo che non all'alienazione dei beni demaniali, anche in considerazione della grossa speculazione avvenuta, a suo avviso, in occasione della liquidazione dei beni già appartenenti all'asse ecclesiastico. Ciò risulta d'altronde confermato, ove si consideri, ad esempio, il miglior utilizzo a vantaggio della collettività pubblica che potrebbe essere effettuato per i beni appartenenti al demanio militare, anziché procedere ad una generalizzata alienazione di essi.

Ricorda quindi che spesso si fa confusione tra la distinzione classica, dovuta a Ranalletti, tra demanio necessario (che non può che appartenere allo Stato) ed accidentale (che è tale in quanto il bene appartiene allo Stato ed agli enti pubblici), e quella, dovuta invece a Santi Romano, tra demanio naturale ed artificiale. Tale confusione si riverbera anche sull'articolo 1 del disegno di legge n. 1897, che esclude, al comma 2, dalla possibilità di alienazione o permuta, o altri atti di utilizzazione, non solo beni appartenenti al demanio naturale, quali il lido del mare, la spiaggia e le rade, ma anche i porti, che appartengono invece al demanio artificiale.

La possibilità di sottoporre tali beni ad «altri atti di utilizzazione», avrebbe la conseguenza di impedire le concessioni sul lido del mare, mortificando così in modo irreparabile il settore della balneazione turistica, che già versa in condizioni non ottimali.

Pur dichiarandosi conclusivamente favorevole alla filosofia ispiratrice degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897, il senatore Acquarone sottolinea pertanto l'esigenza di una riformulazione di essi.

Il senatore Pontone, premesso che nella precedente seduta aveva già sottolineato la propria contrarietà agli articoli da 1 a 6 del provvedimento in esame, rileva che l'andamento della discussione lo conferma in tale convinzione.

Il senatore Maffioletti pone l'esigenza che il parere della Commissione contenga delle precise condizioni rivolte alla Commissione di merito. Nel concordare con talune delle osservazioni del senatore Acquarone, evidenzia che è avvenuto un sostanziale mutamento del concetto stesso di uso pubblico. Sintomatico è il caso di taluni usi civici, che permangono non già a mera garanzia di un diritto di legnatico, bensì piuttosto in quanto garantiscono l'esistenza dei necessari polmoni di verde in prossimità delle aree urbane.

Il senatore Santini, nel concordare con le osservazioni del senatore Acquarone, pone altresì l'esigenza che nel parere si sottolinei la carenza di una adeguata considerazione per il ruolo degli enti locali. Rileva inoltre l'opportunità di proporre alla Commissione di merito di esaminare l'eventualità di uno stralcio degli articoli da 1 a 6 del provvedimento, in considerazione della delicatezza della materia ivi considerata.

Il sottosegretario Merolli, nel ringraziare la Commissione per l'approfondito esame, concorda sull'opportunità di addivenire ad un'organica sistemazione del settore del demanio, che implica la soluzione di questioni gravi ed importanti, talvolta sottovalutate dall'iniziativa del Governo.

Conclusa la discussione, su proposta del presidente Elia, la Commissione, a maggioranza, dà mandato al senatore Santini di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole con le osservazioni e le condizioni emerse nel corso del dibattito.

Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni (1894)

(Seguito dell'esame e rinvio) (Parere alla 6ª Commissione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore Guzzetti, estensore designato del parere, rimettendosi all'illustrazione già svolta, segnala l'opportunità di formulare alcune

osservazioni al disegno di legge. In particolare, all'articolo 13, recante la delega al Governo per l'emanazione di norme legislative sull'autonomia impositiva delle regioni, va precisato che l'intero importo della tassa erariale di circolazione venga devoluto alle regioni e finalizzato a spese di investimento; in relazione alla stessa disposizione va altresì stabilita l'attribuzione diretta a ciascuna regione di quote di tributi erariali, con l'istituzione di un fondo interregionale di riequilibrio e conseguente abrogazione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1960. Quanto all'articolo 3, in relazione a quanto disposto dall'articolo 9 della legge appena citata, va stabilito che le assegnazioni finanziarie alle regioni vengano annualmente incrementate in misura non inferiore al previsto andamento del P.I.L.; un meccanismo di rivalutazione va inoltre previsto anche per trasferimenti delle quote di fondo comune assegnate per l'anno in corso. Per evitare che la finanza regionale venga improvvisamente travolta, occorre inoltre prevedere un monitoraggio sulla dinamica dei fondi comuni della sanità e dei trasporti, operazione da compiere preventivamente alla loro unificazione. Sulle regioni a statuto speciale, le quali subiscono un drastico ridimensionamento nelle assegnazioni per oltre 2.100 miliardi, il senatore Guzzetti sottolinea la necessità di una revisione di questa parte del provvedimento, richiedendosi che esse quanto meno partecipino alla pari delle regioni a statuto ordinario alla ripartizione dei fondi della sanità e dei trasporti.

Il senatore Franchi, ribadendo le critiche già espresse dal suo Gruppo, osserva che il disegno di legge è viziato da un eccesso di centralismo che penalizza le autonomie locali. L'autonomia finanziaria delle regioni appare più proclamata che attuata e di conseguenza la sua parte politica si riserva di proporre nella sede propria opportuni emendamenti per assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni regionali. In particolare il senatore Franchi precisa che all'articolo 2 occorrerebbe sopprimere l'ultimo comma, relativo alla speciale commissione di Ministri istituita nell'ambito della Conferenza permanente. Egli concorda tuttavia con i rilievi espressi dal relatore in merito all'esigenza di prevedere meccanismi automatici di adeguamento delle assegnazioni finanziarie destinate alle regioni nonché alla devoluzione alle regioni medesime dei proventi della tassa erariale di circolazione. Meritevole di soluzione è anche la questione concernente il rifinanziamento del fondo previsto dall'articolo 9 della legge n. 281 del 1970 onde poter integrare i finanziamenti comunitari ai progetti integrati mediterranei, erogati per una quota parte dalla Comunità economica europea.

Il senatore Santini ribadisce le osservazioni svolte dal relatore, con le quali concorda, in merito ai pericoli derivanti da una immediata unificazione dei fondi sanitari e dei trasporti.

Il senatore Pontone preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul disegno di legge in esame, in quanto le regioni continuano per lo più a svolgere funzioni di gestione anziché di programmazione.

Il senatore Galeotti, in relazione al comma 2 dell'articolo 3, avanza dubbi di legittimità e di merito sulla procedura ivi prevista.

Rispondono concordemente il ministro Maccanico e il senatore Guzzetti, chiarendo che la norma ha un valore per lo più tecnico, in quanto alla Presidenza del Consiglio non spettano competenze di carattere discrezionale.

Il ministro Maccanico, replicando gli intervenuti, premesso che il disegno di legge è ispirato alla finalità di contenimento della spesa pubblica, rileva che contemporaneamente esso prevede innovazioni significative sotto il profilo istituzionale, nel senso di consentire una maggiore capacità programmatica delle regioni. Queste hanno apprezzato i passi avanti compiuti, fermo restando che una riforma organica potrà sopravvenire soltanto con l'approvazione dei disegni di legge in corso di esame presso i due rami del Parlamento. Dopo aver chiarito che residuano posizioni differenziate da parte delle regioni su alcune delle questioni emerse nel corso del dibattito, sottolinea come per le regioni a statuto speciale non esistano obiezioni di ordine costituzionale alla loro equiparazione alle regioni a statuto ordinario per quanto attiene alla ripartizione dei fondi sanitario e dei trasporti; va comunque tenuto conto che le regioni ad autonomia differenziata fruiscono di un'autonomia finanziaria più ampia e tale da rendere in qualche caso incongrua una completa equiparazione. Il Governo comunque non ha obiezioni da muovere all'ipotesi formulata dal senatore Guzzetti affinché i fondi sanitario e dei trasporti confluiscono gradualmente nel fondo comune dopo una prima fase di monitoraggio sui rispettivi andamenti.

Per il senatore Guzzetti, le dichiarazioni del Ministro sono in grado di tranquillizzare la Commissione in relazione a questioni di rilevante importanza. Riassume quindi nuovamente le osservazioni concordemente condivise e che devono essere trasfuse nel parere della Commissione.

La Commissione quindi, a maggioranza, su proposta del presidente Elia, dà mandato al senatore Guzzetti di redigere uno schema di parere recante le osservazioni emerse nel corso del dibattito, che la Commissione esaminerà nella prossima seduta.

IN SEDE REFERENTE

Battello ed altri: Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista (1007)

(Rinvio dell'esame)

Il Presidente Elia propone di rinviare l'esame del provvedimento in epigrafe, in considerazione del fatto che il Ministro Maccanico non è in grado di seguirne l'esame a causa di concomitanti impegni.

Il senatore Maffioletti dissente da tale richiesta di rinvio, sottolineando che il provvedimento è stato più volte posto all'ordine del giorno della Commissione senza che mai se ne sia iniziato l'esame. Rileva inoltre che, secondo quanto disposto dal Regolamento, il Governo può chiedere il rinvio dell'esame unicamente a condizione di impegnarsi alla presentazione di una propria iniziativa legislativa.

Fa altresì presente che il provvedimento, da tempo atteso, concerne una materia delicatissima, in quanto ha riguardo ad un problema di esercizio di diritti e di rispetto dell'identità della persona.

Dopo un intervento del ministro Maccanico, che si dichiara disponibile ad intervenire alla seduta pomeridiana, l'esame del provvedimento viene pertanto rinviato.

DIFFERIMENTO DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione di concomitanti impegni di taluni componenti della Commissione e dei lavori dell'Assemblea, il Presidente Elia avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana è differito alle ore 17.

La seduta termina alle ore 11,10.

169ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ELIA

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le questioni istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alle finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA**Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895)**

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)

Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)

(Esame) (Parere alla 6ª Commissione)

Introduce la discussione il senatore Murmura, il quale auspica preliminarmente che il disegno di legge n. 1895 possa incontrare un vasto consenso parlamentare, in quanto esso recepisce attese da lungo tempo nutrite. Il provvedimento prevede il conferimento di un triplice ordine di deleghe legislative al Governo per l'emanazione di norme delegate di riordinamento dell'imposizione sugli immobili (articolo 1), di riordinamento della tassazione locale sui servizi (articolo 2), di revisione dei tributi relativi alla pubblicità, alla occupazione di spazi ed aree pubbliche, alle concessioni comunali, ai diritti per il disinquinamento delle acque (articolo 3). Sono conseguentemente soppressi i tributi vigenti.

Invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole, il relatore segnala tuttavia l'esigenza di formulare alcune osservazioni. Innanzitutto, occorre procedere al riordinamento della finanza derivata, in quanto diversamente sarebbero penalizzate le esigenze finanziarie dei comuni più

svantaggiati; in secondo luogo, occorre risolvere le esistenti difficoltà che derivano dal blocco delle assunzioni di personale, prevedendo opportune misure di mobilità. Esprimendosi favorevolmente in linea di massima sugli altri due disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, di iniziativa rispettivamente dei senatori Scevarolli ed altri, e Vetere ed altri, il senatore Murmura osserva come le carenze di personale abbiano determinato problemi insolubili anche per quanto riguarda l'accertamento dell'imponibile relativo allo Socof, situazione questa che ha causato sperequazioni tra le diverse aree del paese. Conclude rilevando che a questo proposito sarebbe opportuno trasferire ai comuni le competenze in materia di catasto urbano.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Vetere, dopo aver fatto presente che la Commissione di merito ha concluso la discussione generale sui due provvedimenti in esame, dichiara che il disegno di legge del Governo non ha concreta incidenza sulla manovra finanziaria per il 1990, ma esso avrà effetto soltanto a partire dal 1991 con l'attuazione delle tre deleghe previste. Le forze politiche sono da più di tre lustri impegnate nel dibattito sul riordinamento della finanza locale, ma si sono da allora susseguite soltanto misure transitorie di durata solitamente annuale. È quindi auspicabile che si pervenga ad una revisione organica; la sua parte politica ha però avanzato la richiesta di anticipare l'entrata in vigore di alcune misure di autonomia finanziaria fin dal prossimo esercizio, ma la maggioranza ha dato risposta negativa, circostanza questa che fa sorgere qualche dubbio sulla reale volontà di attuare l'autonomia impositiva.

In relazione all'osservazione espressa dal relatore, lamenta che il Governo non abbia ancora fornito dati sulle entrate comunali dovute a titolo di ICIAP; le tendenze osservate, soprattutto nel Mezzogiorno e nella Capitale, dimostrano tuttavia l'esistenza di una larga fascia di evasione. Stigmatizza quindi il ritardo con cui il Governo ha presentato il disegno di legge, con la conseguenza di procedere ad un esame scarsamente approfondito. I comuni hanno da tempo cessato di svolgere ogni attività in campo tributario con la soppressione dei relativi uffici; occorre quindi ricreare un'organizzazione apposita e c'è il rischio concreto di dover l'anno prossimo prorogare in qualche forma la vigente ICIAP. Dopo aver osservato che la nuova finanza locale s'impernerà prevalentemente sulla nuova imposizione sui servizi, situazione che creerà gravi difficoltà in sede di strumentazione con dubbi anche di costituzionalità, ed aver anche lamentato la complessiva riduzione di risorse che subiscono gli enti locali, il senatore Vetere sostiene che il disegno di legge del Governo non attua ancora un vero sistema di autonomia impositiva, in quanto l'ente locale vede il proprio ruolo ridimensionato a mere operazioni di esazione. Sintomatico è inoltre, a suo avviso, lo spreco finanziario che sta avvenendo a Roma in preparazione dei campionati mondiali di calcio del '90, che dimostra, a suo avviso, che l'amministrazione comunale non risponde direttamente della massa finanziaria impiegata nel territorio comunale.

Dopo aver rilevato che con il disegno di legge n. 1895 si verificherebbe una sperequazione ai danni dei comuni del Mezzogiorno, il senatore Vetere conclude sottolineando che il voto contrario della sua parte politica a tale disegno di legge non è ispirato da un'opposizione pregiudiziale, atteso il

pieno favore del Gruppo comunista alla realizzazione piena dell'autonomia finanziaria dei comuni, all'interno di un preciso disegno di misure contestuali e di previsioni organiche.

Il senatore Pontone preannuncia il voto contrario del Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sui provvedimenti in epigrafe. La delega al Governo sortisce infatti l'effetto di inasprire la pressione fiscale sui cittadini e di creare maggiore disparità tra comuni «ricchi» e comuni «poveri», incrementando la già riscontrabile difficoltà, specie per i comuni meridionali, di fornire ai cittadini un adeguato livello dei servizi.

Ad avviso del senatore Murmura le osservazioni del senatore Vetere meritano particolare attenzione. A tale proposito, rileva che l'affermazione secondo cui il disegno di legge n. 1895 è carente sotto molti profili risulta contraddetta dalla successiva considerazione in base alla quale sarebbe stato possibile anticiparne l'attuazione al 1990. Ciò anche in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 1895 implica un riordino complessivo del sistema di tassazione ed un dispiegamento di personale in nessun modo paragonabile a quanto ha avuto luogo in occasione dell'autotassazione in applicazione dell'ICIAP. Nè è possibile fare riferimento a quel gettito: il ricavato dell'ICIAP è stato infatti frutto di autodenunce, e dunque sicuramente all'applicazione non sono rimasti estranei i consueti fenomeni dell'evasione fiscale.

Il senatore Murmura sottolinea quindi l'esigenza di apporre nel parere la condizione che il sistema di tassazione dei comuni risulti meglio correlato ai servizi resi dal comune alla collettività, chiarendo altresì cosa esattamente si intenda per servizi resi alla collettività. Maggiore spessore andrebbe infine dato alla richiesta di valutare il problema del riordino della finanza derivata, che va finalizzata a realizzare la perequazione a favore di quei comuni che risulteranno svantaggiati dall'abrogazione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili.

Ha quindi la parola il sottosegretario Susi, il quale osserva anzitutto che il tema dell'autonomia impositiva degli enti locali doveva necessariamente essere ricompreso in un disegno di legge collegato alla legge finanziaria, in quanto la materia rientra a pieno titolo in un'organica manovra economico-finanziaria del Governo.

Dopo aver ricordato alla Commissione le vicende della legislazione fiscale nel nostro paese, dalla cosiddetta «Visentini-ter», all'istituzione della SOCOF, fino alle recenti vicende dell'ICIAP, rileva che in sede di riordino della finanza locale occorre tener conto delle esigenze dei comuni economicamente più deboli, che bisogna soddisfare soprattutto a mezzo dei trasferimenti. Particolare attenzione merita inoltre a suo avviso il problema del personale.

Dopo aver sottolineato che nel disegno di legge governativo non si pone in essere alcuna pressione fiscale aggiuntiva rispetto a quella esistente, sottolinea la piena disponibilità del Governo a prendere in esame eventuali emendamenti, a condizione che i principi informativi del provvedimento stesso risultino comunque salvaguardati.

La Commissione quindi, a maggioranza, su proposta del presidente Elia, dà mandato al senatore Murmura di redigere un parere per la Commissione di merito, con le osservazioni e le condizioni emerse nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Battello ed altri: Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista (1007)

(Esame e rinvio)

Introduce la discussione il senatore Lombardi, secondo il quale l'esigenza del ripristino dei cognomi originariamente sloveni appare giustificata e quindi la richiesta merita accoglimento. Al riguardo osserva che la procedura prevista dal disegno di legge differisce da quella a suo tempo applicata nel Trentino Alto-Adige con la legge 11 marzo 1972, n. 118, in quanto l'iniziativa dei senatori Battello ed altri prevede una procedura meramente amministrativa. Il senatore Lombardi esprime un dubbio riguardo alla formulazione dell'articolo 3, comma 1, ove si prevede che il decreto prefettizio di rettifica sia automaticamente efficace nei confronti di tutti i componenti della famiglia che risultino conviventi. Possono tuttavia sussistere delle ragioni che rendono pregiudizievole questo automatismo. In relazione poi all'articolo 4, comma 2, occorre prevedere più analiticamente attraverso quale sistema di comunicazioni amministrative si debba procedere alla rettifica d'ufficio dei pubblici registri, come conseguenza del mutamento di cognome.

Il relatore, conclusivamente, manifesta l'opportunità che all'esame del disegno di legge prendano parte anche i rappresentanti del Ministero dell'interno e della giustizia, onde evitare che intervengano difficoltà applicative al provvedimento in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore Battello motiva la scelta legislativa della sua parte politica, per un'operazione che rimane possibile anche mediante semplici misure amministrative. Rispondendo quindi ad un interrogativo del senatore Mazzola, il senatore Battello afferma che è stato ritenuto più garantistico adottare norme legislative per una procedura finora disciplinata in via meramente amministrativa. Per alcuni aspetti la proposta ripercorre l'impostazione seguita dalla legge n. 118 del 1972; non sono state allora osservate delle difficoltà applicative e non vede pertanto la ragione di discostarsi dalle linee a suo tempo seguite. Conclude considerando comunque utili gli elementi conoscitivi che potranno essere forniti dalle varie amministrazioni dello Stato.

Dopo un breve intervento del presidente Elia, secondo il quale occorre riflettere circa l'opportunità di seguire le procedure previste per la semplice rettifica del nome o di prevedere una procedura *ad hoc*, il senatore Lombardi segnala l'esigenza di prevedere un termine per l'esercizio delle facoltà previste dal disegno di legge e comunque di estendere alcune disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge n. 118 del 1972.

Il senatore Pontone dichiara che la sua parte politica non ritiene necessario un provvedimento legislativo specifico, ma giudica preferibile estendere la disciplina contenuta nella legge 118, la quale, tra l'altro, prevede anche l'ipotesi inversa, di italiani ai quali in qualche forma sia stato imposto un cognome straniero. Conclude precisando che la normativa adottata nel periodo fascista non prevedeva una vera e propria obbligatoria italianizzazione dei cognomi originariamente sloveni.

Il ministro Maccanico, replicando gli intervenuti, afferma che il Governo

è pienamente d'accordo sul ripristino dei cognomi originariamente sloveni, misura che inerisce ai diritti inalienabili della persona. Circa la formulazione del provvedimento, raccogliendo egli anche l'opinione dei Ministri dell'interno e della giustizia, reputa opportuno un approfondimento, riservandosi da parte sua di presentare in tempi ravvicinati alcuni emendamenti.

Il presidente Elia avverte che, qualora si riscontri una generale convergenza, sarà possibile inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta di mutamento di sede del disegno di legge, allo scopo di accelerarne l'*iter* di approvazione.

Il ministro Maccanico preannuncia fin d'ora il consenso del Governo al passaggio alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

173^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono il Ministro delle finanze Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Susi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE**Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895)****Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)****Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Leonardi ricorda brevemente i principali aspetti del disegno di legge n. 1895 e ne sottolinea l'importanza, considerando che le attese sul riconoscimento dell'autonomia impositiva agli enti locali si trascinano ormai da moltissimi anni. Soffermandosi su alcuni aspetti, che ritiene meritino una più attenta considerazione, ribadisce alcuni dubbi sull'ICIAP che, nella nuova formulazione recentemente approvata, procurerà quasi sicuramente un minore gettito fiscale.

L'oratore valuta poi positivamente l'introduzione dell'ICI, anche se vi saranno delle difficoltà nella prima fase di applicazione del tributo: a tale proposito sarebbe opportuno sollecitare un provvedimento di delega per impegnare il Ministero della finanze a fornire ai comuni dati più aggiornati di quelli che riguardano il condono immobiliare, dati che risalgono al 1983 a causa della grave situazione del catasto. Un altro aspetto che desta motivi di perplessità sull'ICI riguarda il paragrafo 6, comma 1 dell'articolo 1 che prevede le esenzioni dell'istituenda imposta ICI: fra le esenzioni non sono

infatti contemplate le locazioni di parte degli alloggi di proprietà degli IACP che subiscono in tal modo una grave disparità di trattamento.

Sottolinea inoltre che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1 punto 3, riguardante la determinazione del valore dei fabbricati, dovrebbe tenere in considerazione il disegno di legge attualmente in discussione presso la 13^a Commissione del Senato, tendente alla ridefinizione degli indennizzi di esproprio.

L'oratore si sofferma poi sulla forte incidenza della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sui fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9, che comprendono edifici vetusti, spesso utilizzati da rappresentanze di enti. Quanto all'ISCO, ritiene che nell'ambito di una efficace riforma dell'autonomia impositiva degli enti locali, i tributi dovrebbero essere di facile applicazione, con una precisa caratterizzazione o come tassa o come imposta, considerato che le differenze fra i due istituti nella legislazione corrente sono assai sfumate.

Il senatore Leonardi passa poi a considerare l'attività comunale riguardante i servizi, che andrebbe ridisegnata con una chiara definizione delle competenze e dei costi; in particolare, oltre ai servizi istituzionali, vi sono i servizi non istituzionali, per i quali la domanda è individuale e quindi essi necessitano della copertura dei costi che può essere effettuata a carico diretto o indiretto dell'utente. Quanto poi alla categoria dei servizi generali, ma di carattere personale, l'utilità è del singolo utente e pertanto su di esso va scaricato totalmente il costo del servizio, come del resto avviene per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

L'oratore sottolinea quindi l'opportunità di destinare somme ai comuni a titolo di contributo al fine di poter realizzare le opere più rilevanti, che nell'attuale situazione di grave disagio della finanza locale non sono certamente possibili. Inoltre, anche il prelievo delle risorse a carico dei cittadini dovrebbe rispondere a criteri di trasparenza: ma tale ipotesi si collega direttamente alla necessità di una riforma della contabilità degli enti locali che dovrebbe utilizzare un sistema analogo a quello delle aziende, e sia cioè di tipo normale, economico-patrimoniale, al fine di consentire un efficace controllo della gestione amministrativa.

In conclusione, il senatore Leonardi esprime un giudizio favorevole sul complesso del provvedimento, anche se ritiene che alcuni aspetti andrebbero ulteriormente definiti, in modo tale che la normativa che ci si accinge a varare, dopo anni di attese, non costituisca ulteriore motivo di difficoltà per i comuni.

Il senatore Vetere - che ha poi la parola - ricorda che il disegno di legge n. 1903 si presenta come una proposta che si collega a quel progetto (su cui si era trovato l'accordo nella discussione sulla legge finanziaria per il 1989) di pervenire ad un disegno di legge unitario volto a restituire autonomia impositiva agli enti locali. L'oratore osserva che da un primo esame dei due testi in discussione, rispettivamente il disegno di legge governativo e quello presentato dal Gruppo comunista, non sembrerebbero emergere differenze di rilievo: tuttavia da un'analisi più attenta si rileva che le due proposte si attestano su linee profondamente diverse. In particolare, il provvedimento proposto dal Gruppo comunista si caratterizza per il fatto che propone l'anticipazione al 1990 dell'ISCO e dell'ICI. Un altro elemento di differenziazione riguarda il fatto che, secondo i dati pervenuti sull'ICIAP, questo tributo

sembra aggravare la divaricazione fra comuni del nord e quelli del sud, cioè fra le aree più sviluppate dal punto di vista economico-sociale ed i comuni più piccoli; tra l'altro, da tali dati, ancorchè incompleti, si ricava che l'introito non è quello originariamente preventivato, neanche per il più grande comune d'Italia, cioè Roma.

Il senatore Vetere si sofferma quindi sulle modifiche introdotte all'ICIAP che, a suo giudizio, non raccolgono il consenso neanche da parte di tutta la maggioranza. A tale proposito ricorda che il criterio che fa leva sul volume d'affari, come proposto originariamente, è stato sostituito dall'altro criterio che fa leva sul reddito: tuttavia i due parametri sono sostanzialmente diversi e possono portare a diversi risultati in termini di gettito, tenuto anche conto dell'evasione fiscale e della necessità per i comuni di ricostituire una struttura amministrativa che nel 1973 fu smantellata.

Ribadisce poi che è necessario aprire un ampio dibattito con il Governo, in modo tale che venga definita una linea che renda i comuni responsabili, in via prioritaria, della gestione del territorio e li consideri come soggetti centrali, anche in relazione alla finanza statale. A tale proposito ritiene opportuno riconoscere ai comuni una quota del gettito complessivo di imposte erariali, in modo tale che gli stessi possano provvedere efficacemente alle proprie necessità primarie.

L'oratore rileva inoltre che le competenze riguardanti la gestione del catasto, così come quelle per la costruzione degli uffici, non dovrebbero scontare la discrezionalità da parte del Governo nella trasmissione dei dati, poichè è questa la causa più frequente delle disfunzioni che si registrano a livello locale. Pertanto, i provvedimenti attualmente in discussione riguardanti le tre deleghe al Governo (rispettivamente per gli immobili, i tributi minori, nonchè le tasse sui servizi) dovrebbero tendere a non aggravare la già precaria situazione dei comuni, ma lasciare agli stessi un'ampia libertà di manovra finanziaria e fiscale, in modo tale che gli enti locali non siano costretti a trovare le risorse necessarie solo nel gettito dei tributi minori, la cui legittimità è dubbia.

Se, invece, si tiene conto dell'insieme dei provvedimenti che il Governo presenta, in diversi settori, e che riguardano le amministrazioni locali (ad esempio il provvedimento sull'alienazione degli immobili e sul regime dei suoli) e se si riflette sulle leggi speciali di spesa per opere pubbliche, si deve concludere che nella visione del Governo i comuni sono enti subalterni chiamati ad eseguire decisioni di prelievo decise centralmente. Nel complesso - conclude il senatore Vetere - non sarà un'Italia più equilibrata a venirne fuori, ma più squilibrata ed ingiusta.

Il presidente Berlanda dichiara chiusa la discussione generale.

Il Presidente rileva poi la necessità di sospendere la seduta, in attesa dell'arrivo del Ministro della finanze.

La seduta sospesa alle ore 11,10 riprende alle ore 12,15.

Il relatore Marniga replica sul disegno di legge 1895. Rileva anzitutto che la Commissione, nel corso della discussione generale sul disegno di legge, ha manifestato un generale consenso sulla restituzione di autonomia impositiva agli enti locali.

È stata particolarmente sottolineata l'importanza storica di questa inversione di tendenza, che si pone in contrapposizione con la determinazio-

ne, a seguito della riforma tributaria del 1971, di sottrarre agli enti locali autonomia impositiva, conferendo loro equivalenti mezzi finanziari tramite trasferimenti erariali. Si era voluto, allora, rimediare alle deplorevoli «discrezionalità» esercitate da alcuni comuni, nel fare uso della loro potestà impositiva; o comunque alla incapacità di molti comuni di ricavare adeguate entrate dai propri tributi.

L'inversione di tendenza è oggi condivisa dalle principali forze politiche; tuttavia è stato anche sottolineato il pericolo di ricadere negli errori del passato, nelle disfunzioni allora lamentate. Da qualche parte è pervenuto il consiglio di attendere la riforma delle autonomie, prima di intraprendere la riforma del sistema finanziario degli enti locali; nel corso della discussione generale dei provvedimenti in titolo è prevalso comunque l'indirizzo di procedere sollecitamente sulla via della restituzione dell'autonomia impositiva agli enti locali, possibilmente in parallelo con la riforma delle autonomie, altrimenti anche indipendentemente.

Alla particolare configurazione della autonomia impositiva proposta dal Governo con il disegno di legge n. 1895 è stato obiettato, nel corso del dibattito, che si favorirebbero i comuni di grandi dimensioni, in quanto dotati di ampia capacità di prelievo tributario. Specialmente per quanto attiene all'ISCO, sembra evidente che i comuni nel cui territorio vi sono molte industrie, o comunque molti insediamenti produttivi, ricaverrebbero da tale tributo entrate assai più rilevanti rispetto ai comuni che si trovano in diverse situazioni. Vi sarebbe quindi, nell'insieme, l'esigenza di meccanismi atti ad operare una perequazione fra le diverse categorie di comuni.

Una grossa questione - avverte il relatore - sarà quella della rideterminazione del trasferimento erariale a seguito del conferimento di tali nuove entrate agli enti locali. Non ritiene opportuno addentrarsi nella fase attuale in tale questione, che potrà essere ampiamente discussa quando verranno presentati i relativi emendamenti; occorre comunque aver presente che tale rideterminazione è espressamente contemplata nella relazione governativa al disegno di legge.

Si potrà pensare anche a tributi o comunque contribuzioni, *ad hoc*, per la realizzazione di determinate opere: in questo senso sono venuti suggerimenti nel dibattito, specialmente da parte del senatore Triglia, il quale propone anche di trasferire interamente ai comuni l'onere di ammortamento dei mutui. In tal modo, le amministrazioni comunali non sarebbero più dipendenti dalle cadenze temporali annuali della legge finanziaria e del provvedimento di finanza locale: potrebbero deliberare in piena autonomia gli investimenti di anno in anno, senza bisogno di conoscere le risorse a tal fine predisposte in quei provvedimenti.

Il relatore prosegue segnalando la sollecitazione, da più parti venuta, a riservare alle province una qualche forma di partecipazione all'autonomia impositiva dei Comuni (mentre nel disegno di legge nulla è previsto in tal senso).

Occorrerà inoltre predisporre una normativa riguardo agli strumenti di riscossione delle nuove entrate tributarie dei Comuni. Quanto all'accertamento degli obblighi tributari, sembra opportuno individuare un sistema a carattere sovracomunale: anche il senatore Triglia ha sottolineato l'esigenza di non dare eccessivi margini di discrezionalità ai Comuni. Ciò deve valere soprattutto ad evitare che sorgano disparità di trattamento tributario fra i

cittadini di diversi Comuni, a prescindere ovviamente dalla autonomia di determinazione delle aliquote.

Il relatore osserva poi che è emersa nel dibattito una netta contrarietà da parte comunista all'ICIAP, anche qualora questa imposta fosse assorbita nella futura ISCO.

Personalmente, il relatore sottolinea l'esigenza di evitare parametri di valutazione delle aree che non abbiano precisi criteri di riferimento; in particolare sembra inopportuno riferirsi al valore venale. Condivide inoltre le opinioni emerse sulla necessità di tutelare in qualche modo le dimore storiche, nonché sull'opportunità di riservare un trattamento fiscale particolare alle imprese per le quali gli immobili costituiscono l'oggetto della attività. Circa le Camere di commercio, infine, ritiene che si debba venire a convenzioni onerose per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Il relatore conclude esprimendosi favorevolmente sul disegno di legge n. 1895, e facendo presente che, da parte del senatore Triglia, sono state proposte audizioni delle categorie interessate dal provvedimento.

Segue la replica del Ministro delle finanze.

Il Ministro rileva anzitutto che non vi sono divisioni tra le forze politiche quanto alla necessità di restituire autonomia impositiva ai Comuni. Sottolinea favorevolmente i rilievi del relatore sulla necessità di prevenire difformità di gestione dei tributi da parte degli enti locali: la flessibilità deve essere consentita soltanto per quanto attiene alla determinazione delle aliquote, mentre i criteri generali di applicazione del tributo devono essere gli stessi ovunque.

Osserva poi che potrebbero forse essere evitate specifiche audizioni degli enti rappresentativi delle autonomie locali, visto che le autonomie stesse sono già largamente rappresentate nella 6ª Commissione del Senato.

Passando a considerare la base fondamentale dei nuovi tributi che si vanno ad istituire, osserva, preliminarmente, che la scelta degli immobili era, evidentemente, l'unica possibile, trattandosi di istituire tributi comunali. Tuttavia, occorre aver presente che vi è grande disparità di situazioni tra i Comuni quanto alla quantità di immobili tassabili esistenti nei propri territori; inoltre, la circostanza che nel Mezzogiorno gli investimenti dei contribuenti hanno carattere prevalentemente immobiliare - in confronto a quelli dei contribuenti settentrionali - fa sì che i tributi sugli immobili incidano, nel Mezzogiorno appunto, più gravemente. Occorrerà tener conto di questa differenziazione nel prelievo, ed evitare iniquità occulte; sarà necessario pertanto prevedere meccanismi di perequazione, sia per la diversità ora ricordata, sia in aderenza alla diversità degli *standard* dei servizi forniti.

Il Ministro dichiara di condividere l'opinione del relatore riguardo alla opportunità di prevedere contributi speciali finalizzati alla realizzazione di grandi opere di carattere straordinario. Circa la menzionata esigenza di partecipazione delle provincie all'autonomia impositiva, il Ministro osserva che potrebbero esser delegate alle provincie stesse, per l'accertamento e la riscossione, le tasse ed imposte «ecologiche», una materia cioè nella quale le provincie hanno particolari competenze.

Il Ministro si dichiara quindi non pregiudizialmente contrario a qualche suggerimento venuto nel corso del dibattito. In particolare, potrebbe essere esaminata l'ipotesi, fatta da parte comunista, di suddividere in due

componenti la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, distinguendo la parte che sta a fronte della pulizia delle strade da quella che corrisponde al prelievo domestico. Aggiunge inoltre che, quanto alla riscossione dei tributi, ai Comuni deve ovviamente essere riservata la libertà circa l'affidarsi o meno al servizio di riscossione, tenendo conto che i costi sono in ogni caso a carico del percettore.

Il Ministro ribadisce l'esigenza di dare una tutela, nell'ambito della presente iniziativa legislativa, alla prima casa e alle dimore storiche. Concorda poi con l'opinione del relatore circa le convenzioni in relazione all'attività delle Camere di commercio, nell'intesa che chi è obbligato a sostenere finanziariamente un'istituzione deve avere diritto a partecipare alla sua amministrazione.

Il Ministro precisa che il Governo considererà con attenzione gli emendamenti riguardanti il problema della diminuzione da recare al trasferimento erariale in corrispondenza con le nuove entrate comunali, anche se in questa materia è preminente l'avviso della 5ª Commissione, trattandosi della generale salvaguardia della finanza pubblica.

Dopo aver risposto positivamente ad una osservazione del senatore Triglia circa l'esigenza di verifica della puntuale applicazione dei tributi da parte dei Comuni, conclude tornando a ribadire l'impegno del Governo a portare avanti il progetto di autonomia impositiva degli enti locali, una riforma essenziale per la democrazia e contenente notevoli risvolti educativi. Ribadisce infine che il Parlamento dovrebbe dare un consenso generale a questo provvedimento, esprimendosi positivamente in merito, con la partecipazione delle sue principali componenti.

Il presidente Berlanda rileva, che essendo conclusa la discussione generale con le repliche, è possibile prevedere a breve termine la presentazione degli emendamenti. Ritiene, in proposito, che gli emendamenti dovrebbero essere presentati entro mercoledì prossimo alle ore 18, per dar tempo agli uffici di predisporre il fascicolo, al fine di una ordinata discussione degli emendamenti stessi nella settimana successiva.

Convieni la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che nella seduta pomeridiana sono previsti interventi sui disegni di legge nn. 1892-*bis* e 1897.

Circa l'esame del disegno di legge n. 1894, fa presente che gli ultimi interventi dovrebbero aver luogo mercoledì prossimo, da parte dei senatori Bertoldi e Beorchia, ai quali faranno seguito le repliche del relatore e del Governo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Svolgimento dell'interrogazione 3-00934

Il Ministro delle finanze dà lettura del documento di risposta all'interrogazione.

Con tale documento - che viene contestualmente distribuito - si dà atto degli adempimenti disposti dal Governo allo scopo di rendere possibile l'entrata in funzione del nuovo servizio della riscossione il 1° gennaio 1990.

Si riferisce poi diffusamente sulle ragioni per le quali il nuovo Ministro ha ritenuto di doversi discostare dalle direttive a suo tempo impartite - per lo svolgimento degli adempimenti anzidetti - dal Ministro precedente.

Si forniscono infine informazioni in relazione alla sostituzione di membri dimissionari della Commissione consultiva istituita per l'attuazione del nuovo sistema di riscossione.

Replica il senatore Triglia, firmatario dell'interrogazione. Fa presente anzitutto che il rilievo principale contenuto nella interrogazione è quello del mancato rispetto, da parte del Governo, delle disposizioni contenute nella legge di delega, e soprattutto nel conseguente decreto delegato n. 43 del 28 gennaio 1988: non si tratta di una questione di semplice prestigio bensì di una questione politica di sostanza. Dopo essersi soffermato brevemente sulle vicende non positive che ha attraversato, e in cui si trova ancora attualmente, la riscossione delle imposte in Sicilia, fa presente che da quella esperienza è emersa la convinzione circa l'opportunità che permangono in attività, nel nuovo servizio di riscossione, numerosi soggetti: la precedente tendenza, fra le forze politiche, a ridurre al minimo il numero degli esattori si è dimostrata pericolosa. Sono state quindi inserite nel decreto delegato disposizioni precise, che il Governo non ha rispettato, con particolare riguardo a quanto era stato previsto per il periodo transitorio di avvio del servizio della riscossione.

Il Ministro - prosegue il senatore Triglia - deve riconoscere che il sistema esattoriale aveva compiuto un notevole sforzo di riorganizzazione, sulla base delle direttive emanate nell'ambito del precedente Governo. Le nuove direttive impartite dal Ministro il 10 agosto scorso contrastano con quanto è previsto nel decreto delegato in relazione al passaggio graduale al nuovo regime, durante il periodo transitorio; nonché nella stessa legge di delega.

Il nuovo Ministro non ha tenuto conto in alcun modo dell'esigenza di considerare i criteri di valutazione soggettiva della singola concessione, come prescritto alla lettera c) dell'articolo 114. I criteri adottati invece ora, dalla commissione consultiva, appaiono astratti, assai lontani dalla realtà esattoriale. Si profilano rilevanti difficoltà di gestione da parte degli istituti di credito, in relazione allo stato giuridico del personale che essi adibiscono alla riscossione.

Il senatore Triglia prospetta l'eventualità che gli organi giurisdizionali amministrativi accolgano qualche ricorso contro le recenti determinazioni del Ministro: in tal caso sarebbe assai difficile far entrare a regime il nuovo sistema il 1° gennaio del 1990.

Passando a considerare il problema dei compensi, il senatore Triglia dichiara che le determinazioni prese dal Ministro portano numerose gestioni esattoriali a dover sopportare costi superiori ai ricavi. Di fronte a tale difficile situazione si potrebbe prospettare l'eventualità di iniziative legislative, per porvi rimedio.

Il presidente Berlanda, firmatario dell'interrogazione, dichiara di condividere pienamente le dichiarazioni del senatore Triglia. Aggiunge che

sembra particolarmente strana la mancata conferma delle direttive adottate dal precedente Ministro delle finanze: in proposito si può osservare che il Ministro del Tesoro ha confermato le direttive del precedente Ministro, nell'agosto scorso, in relazione alla ricapitalizzazione della Banca Nazionale del Lavoro. Appare inoltre anomalo il mancato rispetto della delega, dato che non si è tenuto conto del dettato dell'articolo 114 del citato decreto delegato n. 43. Si osserva infine - prosegue il presidente - che in materia di compensi il Governo ha creato una situazione insostenibile, che nasconde pericoli rilevanti, e in definitiva rischia di far salire la spesa dello Stato per la riscossione ben al di sopra degli illusori vantaggi costituiti dai compensi troppo esigui. A titolo personale si dichiara quindi insoddisfatto.

Il ministro Formica, riferendosi alle considerazioni svolte dal senatore Triglia e dal presidente Berlanda in materia di ambiti territoriali, fa presente che il Governo si è trovato a dover affrontare una situazione di grave ritardo negli adempimenti occorrenti per dare vita al nuovo servizio della riscossione, che dopo molti anni, finalmente, dovrebbe entrare in attività il 1° gennaio 1990. In particolare, nulla avevano fatto gli uffici, tranne che accettare i dati forniti, ai fini della determinazione degli ambiti territoriali, dagli esattori, e cioè dalla parte interessata. Non risponde alla dignità e all'interesse del Governo procedere su questa base, ed è in questo senso che si spiega l'intervento del Ministro delle finanze. La determinazione riguardo alle dimensioni provinciali degli ambiti territoriali è stata adottata tenendo conto che nella fase di transizione si deve comunque preparare la fase definitiva, non già pregiudicarla, e la fase definitiva prevede appunto un ambito territoriale per ogni provincia. A tale riguardo aggiunge che, d'altra parte, la configurazione della fase di transizione deve essere vista nell'interesse dell'Amministrazione, non nell'interesse dei privati esattori.

Passando a considerare i rilievi mossi dal senatore Triglia e dal presidente Berlanda per quanto attiene ai compensi, fa presente che gli uffici hanno proceduto sulla base di un sostanzioso abbattimento dei precedenti aggi, e considerando invece il costo diretto, reale, che fra l'altro deve tener conto anche delle economie di scala. Le determinazioni raggiunte finora non precludono però, precisa il Ministro, l'eventualità di successive rideterminazioni dei compensi, qualora si accertasse che nel caso singolo il numero dei titoli in ruolo è inferiore a quello previsto dall'Amministrazione: in questi casi i compensi dovranno essere aumentati, in relazione appunto alla convenzione con il singolo concessionario. Resta inteso comunque, ribadisce il Ministro, che i criteri di calcolo devono restare immutati, così come sono stati stabiliti dall'Amministrazione. Avverte infine che egli è pronto a fornire dati ulteriori sulla questione, che venissero richiesti, mentre non ha obiezioni in ordine ad una eventuale audizione del competente direttore generale.

Il senatore Triglia, dopo aver espresso perplessità sulla possibilità di intervenire successivamente sulla base di convenzioni (per la rideterminazione dei compensi), torna a ribadire la propria convinzione che il Governo non abbia rispettato le disposizioni delegate, come anche quelle di delega. Si dichiara quindi insoddisfatto.

Il presidente Berlanda dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente avverte che la seduta pomeridiana, convocata per le ore 16, avrà inizio alle ore 17.

La seduta termina alle ore 14,10.

174ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

Interviene il Ministro delle finanze Formica.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REDIGENTE

Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre) (1892-bis)

(Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa l'11 ottobre.

Il relatore Favilla comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 2ª Commissione; in particolare la 1ª Commissione sottolinea la necessità che il riferimento all'indice dei prezzi al consumo, di cui al comma 1 dell'articolo 1, rappresenti il limite massimo delle variazioni delle aliquote e dei tributi in misura fissa e che il criterio degli obiettivi programmatici di politica economica, di cui al comma 2, rappresenti un limite ulteriore per l'esercizio del potere discrezionale del Governo.

Ha quindi la parola il senatore De Cinque, il quale sottolinea come il provvedimento rappresenti una sorta di indicizzazione di aliquote di importo fisso dei tributi e di tributi stabiliti in misura fissa, in modo da adeguare, in qualche modo, nel tempo, il costo dei servizi resi dall'Amministrazione al cittadino, a fronte del pagamento dei tributi in questione. In passato, per procedere a tale adeguamento si ricorreva ad appositi provvedimenti legislativi, costringendo così il Parlamento ad occuparsi, in maniera frammentaria, di tanti singoli problemi. Con il disegno di legge in esame, opportunamente, si delegifica tutta la materia, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la variazione dei tributi in questione nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Al comma 2, così come è indicato nel parere della 1ª Commissione, sembra affiorare un ulteriore limite (di formulazione assai

generica) alle variazioni suddette, limite costituito dagli obiettivi programmatici di politica economica del Governo, per cui sarebbe opportuno chiarire meglio tutta la questione specificando qual'è il limite massimo di variazione (in mancanza di ciò potrebbe crearsi un pesante contenzioso).

L'oratore, dopo essersi dichiarato sostanzialmente favorevole al provvedimento, sottolinea, ancora, l'opportunità di non procedere troppo spesso all'adeguamento dei tributi in questione, ma a prendere come cadenza minima quella biennale, già previsti nel comma 2 dell'articolo 1.

Il presidente Berlanda chiede che il Governo ed il relatore chiariscano se il provvedimento riguardi anche l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, dato che già esiste un provvedimento di delega al Governo (legge 9 ottobre 1987, n. 417) che autorizza lo stesso a variare le aliquote dell'imposta di fabbricazione con riferimento alle variazioni dei prezzi europei di tali prodotti; sarebbe inoltre interessante conoscere il gettito previsto dal provvedimento in esame.

Risulta inoltre che in materia di adeguamenti tariffari e di imposte, il Governo abbia recentemente presentato più provvedimenti (decreto-legge n. 332 del 1989, disegno di legge n. 1877 che riguarda l'adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale, nonchè lo stesso disegno di legge n. 1897 all'esame): sarebbe a questo punto utile conoscere l'intenzione del Governo stesso riguardo alla possibilità o meno di procedere organicamente in materia.

Il seguito della discussione viene poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897)

Ruffino ed altri. Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)

Malagodi ed altri. Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore De Cinque, il quale sottolinea il carattere di eterogenità del provvedimento, che è costituito sostanzialmente di tre parti tra loro disomogenee.

Per quanto riguarda la prima parte, essa concerne disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, dettando una nuova disciplina, rispetto a quella attualmente vigente, che dà indicazioni specifiche affinché il patrimonio immobiliare dello Stato venga gestito secondo principi di economicità e produttività. L'articolo 1 individua i beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali soggetti a tale nuova disciplina (che riguarda non solo i beni demaniali, ma anche quelli patrimoniali), con l'esclusione di quelli previsti specificamente al comma 2. Passando all'articolo 2, l'oratore dichiara di concordare con quanto previsto nel comma 1 con riferimento al carattere di non espropriabilità e

usucapibilità dei beni di cui all'articolo 1, peraltro soggetti alla tutela in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile. Perplexità suscitano invece le norme successive riguardanti le modalità di gestione di tale patrimonio: si crea infatti un meccanismo alquanto complesso che lascia un eccessivo margine di discrezionalità al Ministero delle finanze con riguardo ai criteri di gestione complessiva dei beni immobili dello Stato. Sarebbe forse meglio prevedere, anziché il decreto del Ministro delle finanze, quello del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito lo stesso Consiglio dei Ministri, al fine di individuare una procedura più equilibrata tra quella attualmente vigente (troppo garantista) e quella individuata nel provvedimento.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali per l'acquisto - indicati nel comma 2, lettera d), dell'articolo 4, - dichiara di nutrire qualche perplessità in merito ad essi, sottolineando come sarebbe meglio attivare il meccanismo dell'asta pubblica, anche per avere il massimo risultato economico dall'operazione; allo stesso modo nella successiva lettera e) dovrebbe essere meglio specificato il concetto di usi collettivi e sociali ivi richiamato.

Passando agli aspetti più propriamente fiscali del provvedimento, quelli contenuti negli articoli da 7 a 23, dichiara di condividere sostanzialmente le osservazioni fatte ieri dal senatore Favilla, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 9 che in tema di IVA potrebbe comportare serie difficoltà per i professionisti.

Per quanto riguarda poi gli articoli 13, 14 e 15, volti a snellire le procedure del contenzioso ed a eliminare parte dei ricorsi arretrati, dichiara di nutrire qualche dubbio sul raggiungimento di tali obiettivi; ciò, in primo luogo, perchè il limite di 3 milioni sembra essere troppo basso (la stragrande maggioranza dei ricorsi si riferisce ad importi ben più consistenti) e poi perchè sarebbe più opportuno procedere ad una diminuzione dell'imponibile piuttosto che dell'imposta. Occorrerebbe poi sopprimere, al comma 3 dell'articolo 13, l'accettazione da parte dell'ufficio tributario dell'offerta di pagamento ivi prevista.

L'articolo 16 - continua l'oratore - tende essenzialmente a scoraggiare la proposizione di ricorsi dilatori attraverso l'iscrizione a ruolo o la richiesta di pagamento (in pendenza del ricorso di primo grado), nella misura di un terzo, non solo del tributo ma anche delle relative penalità ed interessi (si prevede inoltre che sulle penalità erogate vengano corrisposti anche interessi dal momento dell'accertamento): tali disposizioni suscitano perplessità, in quanto verrebbe così a configurarsi una sostanziale lesione del diritto di difesa del contribuente.

Il senatore De Cinque, dopo essersi espresso criticamente sul contenuto dell'articolo 20 che fissa per il 1990, al limite massimo, le aliquote dell'INVIM, si dichiara sostanzialmente favorevole al provvedimento nel suo complesso, con le osservazioni testè formulate.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda comunica che la seduta, già convocata per domani, giovedì 9 novembre alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

129^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali Covatta e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (1737), approvato dalla Camera dei deputati
(Coordinamento finale)

Il presidente Spitella ricorda che, nella seduta del 26 ottobre scorso, la Commissione approvò, con modificazioni, il disegno di legge n. 2737, già approvato dalla Camera dei deputati. Ciò premesso, il Presidente fa presente che occorre procedere ad un coordinamento del testo normativo del disegno di legge n. 1737 concernente l'Osservatorio geofisico di Trieste poichè, in sede di redazione del testo, è emersa una incongruenza nell'ambito dell'articolo 9. Infatti sono stati mantenuti i commi 4 e 5 del testo approvato dalla Camera che, in seguito alle modifiche apportate dalla Commissione, risultano contrastanti con il resto delle norme. Propone quindi di sopprimerli. Dopo che il sottosegretario Zoso ha raccomandato alla Commissione di approvare la proposta testè illustrata, la Commissione approva la proposta di coordinamento, l'articolo 9 nel testo coordinato nonchè il testo coordinato del disegno di legge.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897)
(Esame)

Il Presidente avverte che si è ritenuto opportuno convocare la Commissione in sede plenaria per il parere sul disegno di legge n. 1897 in materia di gestione dei beni immobili dello Stato, per la particolare rilevanza dell'argomento.

L'estensore designato del parere, senatore Bompiani, riferisce sul provvedimento in titolo rilevando che la competenza della Commissione si appunta sui primi 6 articoli. All'articolo 1 si prevede che i beni appartenenti allo Stato e alle aziende autonome statali debbano essere gestiti con criteri di economicità ed efficienza e che qualora si constati la mancanza di produttività di tali beni si possa procedere alla loro alienazione con alcune esclusioni che riguardano il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e altre acque definite pubbliche. All'articolo 2 si prevedono le modalità di tutela dei predetti beni, mentre all'articolo 3 è previsto un programma annuale per l'utilizzo delle risorse patrimoniali dello Stato. All'articolo 4 si descrive la procedura per l'alienazione dei beni che sarà definita con regolamento approvato con un decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro e per le aree urbane. L'articolo prevede che costituirà titolo preferenziale per l'acquisto dei beni dello Stato il requisito di affidabilità fiscale nonché la richiesta di provvedere all'acquisto mediante conversione di titoli del debito pubblico. Desta perplessità la previsione, al medesimo articolo, che l'inclusione nell'elenco dei beni da dismettere comporti la modifica dei vincoli di destinazione urbanistica.

Infine l'articolo 5 istituisce un comitato di garanti con la funzione di organo consultivo; l'articolo 6 estende poi a tutti gli enti parastatali la facoltà di costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare già riconosciuta all'INPS.

L'oratore osserva che se non si può che convenire con l'opportunità di rendere produttivi i beni dello Stato, qualche preoccupazione desta la sorte che potranno avere i beni di interesse artistico qualora si acceda al principio che i beni dello Stato possono essere alienati. Occorre considerare che il codice civile all'articolo 823 stabilisce la inalienabilità dei beni del demanio pubblico, tra i quali sono ricompresi gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche. Il provvedimento in discussione, prevedendo l'assoluta inalienabilità solo per i beni elencati all'articolo 1, comma 2, sembra consentire la alienazione dei beni che il codice civile riteneva facenti parte del demanio pubblico e quindi a questo titolo non alienabili. Il senatore Bompiani riferisce però che già presso la Commissione di merito il problema è stato posto e si è sostenuto che il vincolo di inalienabilità dovrebbe permanere anche per i beni di interesse artistico e archeologico. Del resto in un recente parere il Consiglio di Stato ha ribadito l'assoluta inalienabilità, ai sensi della normativa vigente, dei beni di interesse artistico e storico di cui all'articolo 822 del codice civile, poichè l'articolo 823 del codice del 1942, pur non avendo abrogato l'articolo 24 della legge n. 1089 del 1939, che prevedeva la possibile alienazione dei beni artistici e storici, ne ha escluso l'applicabilità per i suddetti beni quanto siano di proprietà dello Stato e degli enti pubblici.

In conclusione, l'estensore del parere ritiene assolutamente imprescindibile riaffermare il principio della inalienabilità dei beni di interesse storico, archeologico ed artistico, pur se occorrerebbe rendere produttivi anche questi beni secondo quei criteri di economicità ed efficienza che sono affermati all'articolo 1 del provvedimento all'esame della Commissione. In tal senso osserva che, ad esempio, occorrerebbe rivedere i criteri in base ai

quali è determinato il prezzo di ingresso ai musei spesso irrisorio e tale da non contribuire efficacemente alla gestione dei musei stessi.

Si apre il dibattito.

Il senatore Vesentini giudica la normativa in esame contraddittoria: da un lato si propone una delegificazione «selvaggia», ma dall'altro si delineano meccanismi burocratici alquanto farraginosi e di dubbia efficienza. D'altra parte - prosegue il senatore Vesentini - la situazione attuale è di sicuro insoddisfacente: menziona al proposito la vicenda di un edificio che la Scuola normale di Pisa intendeva acquisire dalla regione Toscana per destinarlo a *college*, e che la recente pronuncia del Consiglio di Stato ricordata dal relatore ha reso intrasmissibile. Sarebbe pertanto opportuna una modifica al codice civile volta a consentire la cessione dei beni culturali fra enti pubblici, purchè ne siano comunque assicurati la tutela e il pubblico godimento.

Il senatore Nocchi condivide le vive perplessità testè manifestate, e sottolinea l'esigenza di inserire all'articolo 1, comma 2, fra i beni sottratti alla nuova disciplina, anche i beni culturali. In questo modo sarebbero superati tutti i timori del mondo culturale e le aspettative di società ed operatori imprenditoriali per iniziative speculative nei centri storici. Il senatore Nocchi prosegue giudicando inaccettabile la disposizione prevista all'articolo 4, comma 2, lettera e), che consente la modifica dei vincoli di destinazione urbanistica relativi ai beni ceduti dallo Stato: occorre invece confermare il ruolo programmatico degli enti locali e garantire la più assoluta trasparenza di ogni operazione. Segnala quindi la contraddizione fra le affermazioni di rigore contenute nel primo articolo e la discrezionalità concessa ai singoli apparati ministeriali, rispetto ai quali il controllo del comitato dei garanti non potrà che essere aleatorio. Conclude, infine, dicendosi favorevole alle esigenze prospettate dal senatore Vesentini.

Il senatore Strik Lievers sottolinea la concorde preoccupazione della Commissione, che travalica gli schieramenti. Dopo aver richiamato le osservazioni critiche svolte dal senatore Spadaccia in Assemblea sul nesso che unisce il provvedimento in esame alla complessiva manovra finanziaria del Governo, deplora in primo luogo che l'articolo 1, al comma 1, ponga, quale finalità della legge la gestione economica ed efficiente degli immobili statali ed il perseguimento della loro maggiore produttività; tutta la seguente normativa, del resto, è ispirata al medesimo criterio. Manca totalmente nelle norme in esame - afferma il senatore Strik Lievers - ogni riferimento a quella fondamentale funzione che lo Stato moderno ha il dovere di compiere, che è la tutela del patrimonio culturale e ambientale. Non è accettabile, ad esempio, la esclusione dei Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali dal comitato interministeriale previsto all'articolo 3, comma 2. Il senatore Strik Lievers afferma quindi che le norme in esame appaiono ispirate ad una filosofia che poteva essere forse accettabile nello scorso secolo, e devono pertanto essere radicalmente riscritte. Si dichiara poi d'accordo con le critiche rivolte all'articolo 4, comma 2, lettera e) e con l'osservazione del senatore Vesentini circa la possibilità di mutare le modalità di uso pubblico di un bene, pur garantendone la tutela. In conclusione auspica che la Commissione deliberi con il più ampio accordo, dato che - come ha affermato in Assemblea ieri il presidente della Commissione Ambiente, senatore Pagani, in un intervento molto critico

sull'argomento - il provvedimento in esame non può essere considerato parte dell'accordo di maggioranza.

Il presidente Spitella fa presente che il Governo sembra aver ritenuto i beni culturali estranei alla materia del disegno di legge n. 1897, dal momento che il Ministro per i beni culturali e ambientali non è stato neppure chiamato a dare il suo concerto. Nel riaffermare la piena competenza della Commissione su tale argomento, e al fine di dissipare ogni possibile zona d'ombra, sarebbe opportuno allora - suggerisce il Presidente - precisare fin dall'articolo 1 che i beni culturali sono esclusi dalla nuova disciplina, ferma restando l'esigenza di una riforma del settore, la cui sede peraltro non potrà che essere la futura legge di tutela. È in tale sede - conclude il Presidente - che potranno trovare la migliore risposta i problemi segnalati dal senatore Vesentini.

Il senatore Manzini conviene con il Presidente; si sofferma poi sui problemi che insorgono sovente fra Stato e enti locali, menzionando il caso del castello di Carpi.

L'estensore designato del parere, senatore Bompiani, ritiene che nel parere dovrà essere ribadita la competenza primaria della Commissione per ciò che concerne i beni culturali. Ricorda poi che anche il Consiglio di Stato ha fatto presente come il regime di assoluta inalienabilità dei predetti beni finisca talvolta col non garantirne la concreta tutela.

Prende quindi la parola il sottosegretario Covatta, il quale afferma in primo luogo che è innegabile l'esigenza di una riforma del settore, la cui sede peraltro è la nuova legge di tutela, che il Governo si impegna a presentare quanto prima. È quindi d'accordo con il Presidente sul fatto che il provvedimento in discussione non rappresenta la sede idonea per affrontare i problemi sollevati. Dopo aver risposto ai senatori Vesentini e Manzini che i problemi da loro indicati potrebbero forse trovare soluzione già nell'ambito della normativa vigente, mediante un'interpretazione meno rigidamente burocratica, ed aver assunto l'impegno a risolvere il più rapidamente possibile almeno la questione della Scuola normale, si rimette alla Commissione per ciò che riguarda il contenuto del parere. Osserva tuttavia che sono possibili due soluzioni: o escludere puramente e semplicemente i beni culturali dall'applicazione delle nuove norme, ovvero - ma è strada più difficile - riscrivere nel merito queste ultime.

Segue quindi un dibattito sui contenuti del parere.

Il senatore Bompiani, ribadita la competenza della Commissione, esprime dubbi sul principio dell'assoluta inalienabilità.

Il presidente Spitella ritiene che si dovrebbe escludere l'applicazione delle nuove normative ai beni culturali.

La senatrice Callari Galli afferma che nel parere si dovranno porre condizioni precise in termini stringenti.

Il senatore Mezzapesa osserva che il parere dovrebbe confermare il principio di fondo dell'inalienabilità del patrimonio culturale, facendo rinvio alla futura legge di tutela per la riforma della normativa vigente che risulta in effetti obsoleta. Se nel frattempo vi sono urgenti esigenze specifiche del genere di quelle segnalate dai senatori Vesentini e Manzini, il Governo potrebbe impegnarsi a risolverle nel quadro di un confronto con le competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore Strik Lievers si dice convinto della necessità che il parere

ponga condizioni rigide e precise e menziona al proposito l'inserimento dei due Ministeri ricordati nel comitato previsto dall'articolo 3 e la modifica dell'articolo 4, comma 2, lettera e).

Il sottosegretario Covatta, premesso che, se si escluderanno i beni culturali dalla disciplina in esame, verrà meno la prima delle due condizioni poste dal senatore Strik Lievers, avverte che per il problema del trasferimento fra enti pubblici di beni culturali il Governo si impegna ad individuare una soluzione, o in via amministrativa o mediante un'iniziativa per l'interpretazione autentica delle norme vigenti.

Dopo che il senatore Manzini si è dichiarato a favore dell'esclusione dei beni culturali dalla nuova normativa, e di una modifica della ricordata lettera e) che faccia salvo il ruolo di coordinamento degli enti locali, la Commissione dà mandato al senatore Bompiani di trasmettere alla Commissione finanze un parere favorevole, con le condizioni indicate dal dibattito.

La seduta termina alle ore 10,35.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

90ª Seduta*Presidenza del Presidente***ZITO***Interviene il Ministro della sanità De Lorenzo.**La seduta inizia alle ore 15,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Zito, nel ricordare la proficuità dei colloqui avuti nello scorso anno da parte di una delegazione della Commissione sanità del Senato con i responsabili dell'Organizzazione mondiale della sanità presso la sede di tale organizzazione, relativamente a rilevanti tematiche di carattere sanitario, fa presente come da parte del senatore Dionisi sia stata prospettata l'opportunità di ascoltare, nel corso di una apposita audizione, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità in occasione della sua prospettata presenza a Roma nella prossima settimana. Il presidente Zito, in proposito, precisa che la tematica su cui potrebbero essere poste specifiche domande al direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità potrebbe riguardare la politica dell'Organizzazione in materia di farmaci. Su tale tematica egli propone lo svolgimento da parte della Commissione di una indagine conoscitiva incentrata esclusivamente sull'audizione del direttore generale di tale Organizzazione.

Conviene la Commissione e dà mandato al Presidente di richiedere la prescritta autorizzazione alla Presidenza del Senato.

IN SEDE DELIBERANTE**Azzaretti ed altri: Istituzione del servizio trasfusionale nazionale (926)**

Deputati Ceci Bonifazi ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (1111), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa il 6 ottobre.

Il relatore Perina dà conto del lavoro svolto dalla Commissione in sede ristretta, che ha predisposto un testo unificato per i due disegni di legge in titolo da sottoporre ora all'esame della Commissione plenaria.

Ha poi la parola il ministro De Lorenzo.

Egli innanzitutto precisa che il Governo conviene con l'orientamento della Commissione volto all'approvazione più rapida possibile del provvedimento. Ritiene tuttavia doveroso tenere conto dei precedenti orientamenti del Ministero sulla materia in questione. Presenta pertanto una serie di emendamenti, taluni di carattere prevalentemente tecnico, intesi ad un miglioramento del testo, altri esprimono un orientamento diverso rispetto a quello manifestato in talune disposizioni del testo predisposto in sede ristretta. In particolare il Ministro De Lorenzo, con riferimento agli emendamenti presentati, sottolinea l'esigenza di modificare talune disposizioni del testo unificato laddove sono attribuiti compiti all'Istituto superiore di sanità nella considerazione che esso sia organo autonomo e distinto dal Ministero della sanità. Un'altra esigenza evidenziata dal ministro De Lorenzo è quella di consentire una graduale applicazione delle norme riguardanti le strutture operative messe in piedi onde verificare i costi delle stesse nel corso del tempo.

Conclude ribadendo la volontà del Governo di non prolungare l'*iter* della legge, dichiarandosi disponibile anche a ritirare taluni emendamenti ove si verifici rispetto ad essi una contrarietà motivata e convincente.

Il presidente Zito, anche a nome della Commissione, sottolinea l'importanza del provvedimento, vivamente atteso da parte delle associazioni di volontariato, ricordando che la Commissione in sede ristretta ha svolto un lavoro lungo e rilevante per la predisposizione del testo unificato e che sono stati avviati contatti con la Commissione affari sociali dell'altro ramo del Parlamento proprio al fine di evitare o di limitare al massimo ulteriori duplicazioni di valutazioni sul testo.

Prende infine atto delle dichiarazioni del ministro De Lorenzo circa la volontà del Governo di pervenire celermente all'approvazione del provvedimento.

Il senatore Melotto fa presente che il Comitato ristretto ha già fatto uno sforzo per ravvicinare le varie posizioni. Rileva poi di aver presentato alcuni emendamenti al testo del Comitato ristretto diretti a precisare meglio il significato di alcune disposizioni allo scopo di fugare equivoci. Chiede quindi al Ministro di riconsiderare alcuni degli emendamenti presentati a nome del Governo.

Il senatore Azzaretti esprime perplessità sulla richiesta di rinvio avanzata dal Governo. Ricorda poi che per il disegno di legge, sottoposto ad un esame molto approfondito, era stata richiesta la deroga al divieto di esame nel corso della sessione di bilancio, nella convinzione che entro la settimana la discussione si sarebbe conclusa. In caso contrario vi saranno giustificate proteste a tutti i livelli.

Il senatore Corleone fa presente che nella giornata di domani, essendo l'inizio della seduta dell'Aula previsto per le 10,30, sarebbe possibile proseguire la discussione.

Il senatore Imbriaco ricorda che vi sono stati precisi impegni delle Commissioni competenti della Camera e del Senato nel senso di una sollecita approvazione definitiva del provvedimento. Ora però gli emendamenti del Governo rimettono di fatto in discussione punti qualificanti del disegno di legge.

Il ministro De Lorenzo dichiara che gli emendamenti tendono a

determinare un confronto su alcuni punti, fermo restando che il Governo è pienamente disponibile a rispettare l'orientamento della Commissione.

Il presidente Zito fa presente che c'è una volontà complessiva della Commissione tendente ad approvare il testo ora in discussione. Di questo il Ministro dovrà sicuramente tenere conto.

Il relatore Perina dopo aver ricordato il lungo lavoro del Comitato ristretto, fa presente che, sulla base dei contatti avuti con la Commissione affari sociali della Camera, sono stati definiti alcuni emendamenti di carattere soprattutto formale. Gli emendamenti del Governo vanno invece riformulati.

Il presidente Zito propone di convocare per domani due sedute, una alle ore 9 e una alle ore 15. La Commissione concorda.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Zito avverte che la Commissione è convocata per domani alle ore 9 e alle ore 15 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ruffolo.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE CONSULTIVA****Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897)**(Parere alla 6^a Commissione) (Esame e rinvio)

Preliminarmente il presidente Pagani ricorda che era stata inviata alla Presidenza del Senato una lettera nella quale, ai sensi dell'articolo 34, ultimo comma, si rivendicava la competenza della Commissione in ordine al disegno di legge in titolo. Dà notizia quindi che da parte della Presidenza del Senato, udita la Commissione finanze e tesoro, è stato ritenuto di non poter accogliere tale richiesta, rilevandosi trattarsi di provvedimento che disciplina nel suo insieme materie di politica fiscale, pur intervenendo in settori diversi, ivi compreso il settore ambientale.

Interviene quindi brevemente il ministro Ruffolo, il quale sottolinea che l'opposizione del Governo ad operare uno stralcio degli articoli riguardanti la materia di fiscalità ambientale deve essere interpretata quale volontà di mantenere lo stretto collegamento di tali norme al disegno di legge finanziaria.

Riferisce alla Commissione l'estensore designato del parere, senatore Bosco il quale, premesso che, anche dalle dichiarazioni del ministro Ruffolo, emerge che obiettivo prioritario del provvedimento è quello di attuare un organico collegamento con il disegno di legge finanziaria, si sofferma puntualmente sui contenuti degli articoli relativi alle cosiddette «tasse ecologiche».

L'articolo 24 prevede la delegificazione della fissazione dei canoni di concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche che dovranno essere determinati, entro il 30 giugno 1990, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con altri ministeri e sentita la Conferenza permanente dei rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Il senatore Bosco

ricorda altresì che i canoni potranno essere stabiliti anche in misura differenziata per i diversi bacini idrici e che nella loro fissazione dovrà essere tenuto conto della corrispondenza tra le qualità richieste e i fabbisogni stimabili, della natura superficiale o sotterranea del corso idrico, delle quantità e qualità delle risorse idriche che si intendono prelevare, nonché della loro destinazione nell'ambito del piano di bacino. A quest'ultimo riguardo ritiene utile approfondire i termini previsti, ricordando che il piano di bacino è lo strumento conoscitivo e normativo mediante cui sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque. Osserva infine che il comma 2 dello stesso articolo conferma le vigenti riduzioni ed elevazioni del canone e le attuali esenzioni e che il comma 3 prevede che i canoni potranno essere successivamente aggiornati ogni biennio in relazione all'andamento dei prezzi al consumo o in base alle diverse condizioni dello stato delle risorse idriche.

Passa quindi ad illustrare i contenuti dell'articolo 25 che istituisce, dal 31 marzo 1990, un'imposta erariale sui diritti di approdo e partenza degli aeromobili. Le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta, nonché la misura dell'aliquota saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentita la Commissione istituita con l'articolo 9 della legge n. 324 del 1976, integrata da un funzionario del Ministero dell'ambiente. L'imposta erariale - prosegue l'oratore - non può in ogni caso superare il 30 per cento dei diritti e deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili. Una quota pari al 40 per cento del gettito dell'imposta sarà assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per essere opportunamente destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico e alla sicurezza della navigazione aerea.

Quanto all'articolo 26, rileva che esso contempla una delega al Governo ad emanare entro il 30 ottobre 1990 uno o più decreti legislativi aventi valore di legge ordinaria al fine di orientare le attività produttive alle quali sono associati significativi effetti di degrado ambientale, incentivando l'accelerazione degli investimenti di risanamento. Ricorda quindi che i principi e i criteri direttivi della delega sono individuabili nell'istituzione di diritti regionali e statali sulle emissioni in atmosfera d'inquinanti da parte degli impianti che appartengono a particolari tipologie a notevole impatto ambientale, per l'elevata quantità degli inquinanti emessi. A questo proposito, esprime preoccupazione circa la possibilità di conseguire effettivamente gli obiettivi previsti e auspica chiarimenti da parte del Ministro circa la previsione del livello minimo degli inquinanti e quanto stabilito nei piani regionali. Tra i principi e i criteri direttivi della delega, ricorda inoltre l'istituzione di imposte di fabbricazione su alcuni polimeri plastici - riguardo alla quale chiede chiarimenti circa la normativa vigente negli altri paesi europei, sottolineando inoltre la mancanza di una previsione che ne garantisca una finalizzazione di tipo ambientale -, l'istituzione di un diritto regionale sullo smaltimento al suolo dei liquami provenienti da allevamenti intensivi di suini - esprime a questo riguardo qualche perplessità circa la previsione che il diritto non possa superare la somma di diecimila lire per capo all'anno - il riordino dei diritti e l'adeguamento dei canoni per i

servizi di fognatura e depurazione - rispetto al quale fa presente gli aspetti di rilevante novità, su cui sollecita chiarimenti, rispetto alla normativa tributaria vigente - l'istituzione a favore dei comuni di un diritto compensativo per scarichi idrici non biodegradabili - di cui osserva l'opportunità di un riferimento a quanto già previsto nel nostro ordinamento. Infine, il senatore Bosco illustra i contenuti dell'articolo 27 che conferisce una delega al Governo ad emanare entro il 30 novembre 1990 uno o più decreti legislativi recanti norme dirette: alla incentivazione dell'installazione delle marmitte catalitiche sulle vetture in circolazione, alla bonifica delle aree inquinate dal non idoneo smaltimento dei rifiuti, alla concessione di contributi alle imprese industriali ed agricole, per la realizzazione di programmi di investimento destinati a favorire il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, alla concessione di contributi alle imprese industriali ed agricole per la ristrutturazione ed introduzione di nuove tecnologie per riduzione dell'impatto ambientale.

Il presidente Pagani propone quindi di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame, stante l'imminente inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
MALAGODI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Nuove norme sulla cittadinanza (1460)

(Parere alla 1ª Commissione) (Esame)

Il senatore Rosati estensore designato, dà conto di un parere, favorevole con osservazioni, volto in particolare a mettere in luce lo spirito europeista cui s'informa il provvedimento in titolo.

L'oratore ricordato che la materia della definizione dello *status civitatis* eccede le competenze istituzionali della Comunità e ricade nell'ambito della discrezionalità del legislatore nazionale, mette in luce il particolare favore per la concessione della cittadinanza italiano riconosciuto agli appartenenti ad altri Paesi comunitari il quale si risolve nella previsione di termini di residenza abbreviati rispetto a quelli richiesti allo straniero appartenente a Stati non comunitari. Dopo aver dichiarato di ritenere eccessivamente differenziati i termini di durata dei periodi di residenza contemplati dalle diverse fattispecie di naturalizzazione, il senatore Rosati propone una nuova formulazione dell'articolo 9, comma 1, lettera d) del provvedimento volta ad evidenziare la piena operatività della norma ivi prevista nei confronti di tutti i Paesi membri della CEE ed anche ad uniformare il testo in questione con quanto disposto dall'articolo 1 dell'Atto Senato n. 1304 afferente a materia connessa a quella in esame.

Il presidente Malagodi rileva che i vincoli di appartenenza anche culturale legati al concetto di cittadinanza sono presumibilmente più intensi fra coloro che condividono la provenienza europea.

Il senatore Natali richiama l'attenzione della Giunta sulla necessità di rispettare lo spirito democratico e ugualitario recati, da ultimo, nel preambolo dell'Atto unico europeo anche evitando di preconstituire per la concessione della cittadinanza posizioni di vantaggio dei cittadini comunitari nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi o di altre categorie di non cittadini, posizioni che fanno pensare più ad un'Europa fortezza che ad un'Europa democratica: pertanto l'oratore suggerisce di prevedere un termine di residenza eguale per tutti che potrebbe essere di cinque anni.

Ad avviso del senatore Strik Lievers l'abbreviazione dei termini di residenza consentita ai cittadini comunitari per l'acquisto della cittadinanza non riveste intenti discriminatori ma rappresenta una positiva riaffermazione del concetto di cittadinanza europea. L'oratore intende, invece, richiamare l'attenzione della Commissione di merito sui dubbi di costituzionalità dell'obbligo di prestare giuramento da parte della persona cui è concessa la cittadinanza - di cui all'articolo 10 del testo in esame - il quale, col riproporre la già vigente norma in questione, non sembra tener conto dei rilievi al riguardo sollevati dalla dottrina di tal che gli stranieri non si trovano nella stessa situazione soggettiva dei cittadini tali non per atto di concessione.

Prende la parola il senatore Vecchi il quale concorda in merito all'esigenza di innovare la disciplina della cittadinanza, tema cui si lega anche la delicata questione dei non cittadini esuli in Italia per motivi politici. L'oratore auspica altresì, che l'esame presso la Commissione di merito affronti e risolva le ulteriori problematiche emerse dall'andamento del dibattito in ordine ai presupposti per la concessione della cittadinanza.

Dopo che il senatore Natali ha ribadito la posizione da lui precedentemente espressa, la Giunta conferisce mandato al senatore Rosati di predisporre un parere favorevole nei termini emersi dal dibattito.

Disegno di legge costituzionale. - Modifica degli articoli 48, 50, 51 e 54 della Costituzione (1304)

(Parere alla 1^a Commissione) (Esame)

Il senatore Rosati, estensore designato, dà conto di un parere, favorevole con osservazioni, sul provvedimento in esame.

In particolare l'oratore sottolinea che le modifiche proposte agli articoli 18 e 51 della Costituzione dagli articoli 1 e 3 del provvedimento in titolo, con il prefigurare la possibilità di concedere il diritto di elettorato attivo e quello passivo ai residenti cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea, pongono le premesse per la concreta realizzazione di fondamentali aspetti della nozione di «cittadinanza europea» nell'ambito del processo di coesione legato al concetto di «Europa dei cittadini».

Dopo essersi soffermato sull'ampio dibattito svolto al riguardo all'interno delle istituzioni comunitarie ed aver ricordato che è in corso di approvazione una proposta di direttiva sulla concessione del diritto di voto (e connesso diritto di essere eletti) dei cittadini comunitari nello Stato membro di residenza, limitatamente, peraltro, alle elezioni comunali (Com (88) 371/def), il senatore Rosati rileva che il disegno di legge in titolo propone una strutturazione avanzata dei diritti politici dei cittadini comunitari anche se - egli osserva - occorrerà per la disciplina sostanziale della materia attendere l'adozione della relativa disciplina legislativa.

L'oratore conclude poi richiamando l'attenzione della Giunta sul fatto che in materia di elezioni comunali il Parlamento europeo ha rivolto agli Stati membri l'invito politico a concedere il diritto di voto anche ai cittadini dei Paesi terzi.

Interviene brevemente il senatore Gianotti il quale, nel prendere atto dell'esposizione del senatore Rosati, aggiunge che in materia di cittadinanza

occorre certamente far riferimento ad un concetto sostanziale e non meramente convenzionale.

Il presidente Malagodi sottolinea che, rispetto alla proposta di direttiva presentata dalla Commissione in materia di elezioni comunali, il testo all'esame della Giunta si ispira ad una impostazione di maggiore ampiezza di contenuti.

La Giunta conferisce, quindi, al senatore Rosati mandato a redigere un parere favorevole nei termini emersi dal dibattito.

Spetič ed altri: Norme di tutela dei cittadini stranieri in Italia (1272)

(Parere alla 1ª Commissione)

Ha la parola il senatore Rosati, estensore designato del parere. L'oratore sottolinea la rilevanza politica sottesa alla tematica della presenza in Italia dei cittadini di Paesi terzi. A tale fascia debole della popolazione si rivolge la disposizione dell'articolo 15, comma 1ª del provvedimento in titolo, laddove prevede l'estensione della direttiva CEE 77/486 relativa alla formazione scolastica anche ai residenti non comunitari, nella prospettiva di una progressiva eliminazione delle considerevoli discriminazioni esistenti in tutti i Paesi membri della CEE fra cittadini comunitari e non comunitari anche nel settore dell'educazione. L'oratore prosegue rilevando come, in ogni caso, la disciplina della materia rientri nella scelta discrezionale del legislatore italiano, non avendo al riguardo la Comunità competenze specifiche e aggiungendo, altresì, che comunque viene condotta da parte delle istituzioni comunitarie una politica dell'attenzione nei confronti delle politiche migratorie adottate dagli Stati membri nei confronti degli Stati terzi.

Evidenziato, poi, che per quanto attiene all'articolo 9 del provvedimento in esame occorrerà procedere ad una formulazione compatibile con il sistema costituzionale attualmente vigente che riserva ai soli cittadini italiani l'elettorato attivo e passivo per le elezioni comunali, il senatore Rosati rileva che comunque risulta condivisibile sotto il profilo comunitario la filosofia cui la norma in esame si ispira, per quanto attiene alla concessione ai non cittadini della possibilità di partecipare alla vita politico-amministrativa in sede locale.

L'oratore conclude ribadendo l'esigenza di pervenire in tempi ravvicinati alla formulazione di una normativa volta a favorire la tutela e l'integrazione dei non cittadini nella società italiana.

Il senatore Vecchi condivide l'esigenza di intervenire rapidamente su una situazione che va divenendo drammaticamente attuale.

Si associano i senatori Agnelli e Strik Lievers.

La Giunta conferisce, quindi, mandato al senatore Rosati di stendere un parere favorevole nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente
MARZO

Interviene il presidente dell'Alumix, ingegner Corrado Innocenti.

La seduta inizia alle ore 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Marzo comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Aristide Gunnella in sostituzione del deputato Guglielmo Castagnetti, entrato a far parte del Governo. Rivolge quindi all'onorevole Gunnella un cordiale saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro.

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI**

Audizione del Presidente dell'Alumix

Introduce un'ampia relazione l'ingegner Innocenti.

Il presidente Marzo rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'audizione, per consentire ai commissari di partecipare alle esequie del dottor Carlo Verri.

La seduta termina alle ore 10,40.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente

SEGNI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Comitato procede all'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, Giulio Andreotti, che verte sul tema del rafforzamento degli strumenti di cui il Comitato dispone per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo e sul tema del coordinamento delle attività di *intelligence* nella lotta alla criminalità organizzata.

La seduta termina alle ore 12,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

102^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 8,30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate (1923), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente Murmura, il quale rileva che il provvedimento reitera precedenti analoghi decreti-legge, decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali. In merito all'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, il Governo ha a suo tempo presentato un disegno di legge organico (A.C. n. 3487), il cui *iter* parlamentare, anche a causa della recente lunga crisi di Governo, non si è però ancora concluso, rendendo pertanto necessario il ricorso al provvedimento d'urgenza. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 1923, con l'invito alla Commissione di merito di valutare la possibilità di inserire nel provvedimento stesso delle norme finalizzate a garantire un riassetto complessivo della materia, tenendo anche conto del dibattito che ha avuto luogo presso la Camera dei deputati sul citato A.C. n. 3487.

Dissente il senatore Galeotti, il quale, dopo aver ricordato che - come da lui già rilevato nella seduta della Commissione plenaria di ieri, relativa alla valutazione della sussistenza dei presupposti costituzionali del provvedimento - l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione viola, dal punto di vista sostanziale, il disposto dell'articolo 15, lettera d) della legge n. 400 del 1988, evidenzia la complessità e la delicatezza della materia cui il disegno di legge ha riguardo. Sottolinea pertanto la necessità di recepire nel testo del provvedimento talune delle posizioni maturate nel corso del dibattito alla Camera dei deputati.

Il senatore Mazzola, nel dichiarare il suo consenso al provvedimento, sottolinea che esso è lungamente atteso, e che comunque la conclusione del suo *iter* non pregiudica la successiva approvazione di un disegno di legge organico.

Dopo un ulteriore intervento, in senso favorevole, del senatore Santini, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, col voto contrario del Gruppo comunista.

Ricevuto ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Gela (1681);

Filetti e Moltisanti: Istituzione del tribunale con sede in Gela (1704);

Zangara ed altri: Istituzione del tribunale civile e penale e della pretura circondariale di Gela (1721)

(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Murmura, il quale nell'evidenziare l'estrema gravità della situazione dell'ordine pubblico nella città di Gela, ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1038, avente riguardo a materia analoga, sottolineando l'opportunità che il provvedimento rientri in una visione generale e complessiva di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema degli uffici giudiziari. Invita pertanto la Sottocommissione ad esprimere parere favorevole anche relativamente ai disegni di legge in titolo, con la stessa osservazione già formulata a proposito del citato disegno di legge n. 1038.

La Sottocommissione esprime pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione proposta dal presidente Murmura.

La seduta termina alle ore 8,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del suo presidente, senatore Bompiani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895): *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

INDUSTRIA (10^a)
e
GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
riunite

Giovedì 9 novembre 1989, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese:
audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana del
lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) e
della Unione italiana del lavoro (UIL).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 9 novembre 1989, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (1424)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164).

- FILETTI ed altri. - Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165).
- MACIS ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile (241).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427).
- ONORATO e ARFÈ. - Riforme urgenti del codice di procedura civile (732).
- Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288).

DIFESA (4^a)

Giovedì 9 novembre 1989, ore 10,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate (1923) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Programma di ammodernamento dell'Aeronautica militare relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di n. 16 velivoli TORNADO - versione ECR (*Electronic Combat Reconnaissance*).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 9 novembre 1989, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1989 (1828-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 9 novembre 1989, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- PECCHIOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (*Doc. XXII, n. 16*).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 9 novembre 1989, ore 9 e 15

In sede deliberante

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZARETTI ed altri - Istituzione del servizio trasfusionale nazionale (926).
- Deputati CECI BONIFAZI ed altri. - Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (1111) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Giovedì 9 novembre 1989, ore 15

Integrazione dell'ufficio di Presidenza

Elezione di un segretario.

Procedure informative

Audizione del dottor Mario Schimberni, amministratore straordinario dell'Ente Ferrovie dello Stato.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Giovedì 9 novembre 1989, ore 15,30

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali: audizione del Presidente e dell'amministratore delegato della Finmeccanica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 9 novembre 1989, ore 14,30

Discussione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere indagini sul rientro e sulla permanenza in Italia di Salvatore Contorno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

Giovedì 9 novembre 1989, ore 8,30

Discussione sulle proposte per l'ordine dei lavori.
